

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002319**
Data: **25/02/2019**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **la certificazione unica – compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019**
Allegati: **NO**

LA CERTIFICAZIONE UNICA – COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2019

Certificazione Unica per lavoro autonomo

Gentile Associato,

la presente circolare è per ricordare che già a partire dal 2015 è entrato in vigore il nuovo adempimento relativo alla **Certificazione Unica** introdotto dal Decreto Legislativo n. 175 del 21/11/2014 contenente disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” in attuazione dell’art. 7 della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 dell’11/03/2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014 nell’ottica della predisposizione del 730 precompilato.

Tale adempimento prevede la trasmissione da parte dei sostituti d’imposta in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il **7 Marzo** di ogni anno, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha introdotto al comma 933 un nuovo termine relativo alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata**. Per tali certificazioni la trasmissione può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il **31 ottobre di ciascun anno**.

Pertanto, la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi che non sono interessati dal modello 730 precompilato (quali ad esempio redditi da lavoro autonomo non occasionale¹) potranno essere predisposte entro la scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero il prossimo 31 ottobre 2019.

A partire dall’anno 2017, inoltre, era stata introdotta un’ulteriore novità relativa alle tempistiche: a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016 all’art. 7-quater commi 14 e 15, le CU dovranno essere consegnate dai sostituti d’imposta al sostituito non più

¹ Le certificazioni riguardanti i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale dovranno invece essere trasmesse entro il 07.03.2019.

entro il 28 febbraio dell'anno successivo ma **entro il 31 marzo**. Per l'anno 2019, essendo il 31 marzo una domenica, la scadenza è il **01 aprile 2019**.

Pertanto quest'anno (per l'anno d'imposta 2018) i sostituti dovranno provvedere all'invio della Certificazione Unica in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2019 (ovvero entro il 31/10/2019 nel caso di redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata) e consegnare la stessa ai percettori entro il 01/04/2019 (cadendo il 31 marzo di domenica). Consigliamo di inviare le certificazioni con raccomandata o se consegnate a mano facendosi rilasciare ricevuta su una copia delle stesse.

Di fatto, quindi, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, la consegna ai sostituti rimane comunque da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno (entro il 01/04/2019 per le certificazioni relative al periodo d'imposta 2018) nonostante il nuovo termine di invio della trasmissione telematica delle stesse sia fissato al 31 ottobre.

In sostanza, quindi, la Certificazione Unica sostituisce il vecchio CUD e la certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi emessa fino ad oggi in forma libera su carta intestata della società.

La Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 952, lett. b) ha modificato il comma 6-quinques dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 disponendo che debbano essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate ulteriori dati fiscali e contributivi necessari a predisporre il 730 precompilato e propedeutici, inoltre, alle attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Certificazione Unica "CU 2019" relativa all'anno 2018. Come per il precedente esercizio, anche il presente modello CU è scisso in due parti:

Modello CU ordinario (versione integrata della certificazione) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019 (ovvero entro il 31/10/2019 nel caso di redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata).

Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 01 aprile 2019 (cadendo il 31 marzo di domenica).

Relativamente alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi la Certificazione Unica 2019, come le precedenti, prevede l'inserimento dei seguenti ulteriori dati nelle rispettive sezioni:

dati previdenziali: l'indicazione di tali dati riguarda in modo particolare i soggetti che hanno percepito utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto esclusivo di lavoro, da redditi annui superiori a 5.000 € per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere e per provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio, porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani o periodici. A tal fine sono stati istituiti appositi codici e righe per identificare l'ente previdenziale che riceve i contributi (Enpam o Enpapi) e appositi righe per l'inserimento degli importi dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e del percipiente (già presenti nel precedente modello) e dei contributi dovuti e di quelli effettivamente versati;

i casi particolari di operazioni societarie (per l'individuazione del sostituto d'imposta estinto e con la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto);

somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;

somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 ed il nuovo regime forfetario L. n. 190/2014), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a € 7.500,00.

Il D.lgs n. 158/2015 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio anche relativamente alle Certificazioni Uniche. In base al nuovo disposto a decorrere dal 01.01.2016 sono previste le seguenti sanzioni: per l'omessa / tardiva / errata presentazione pari ad € 100 per ogni CU con un massimo di € 50.000;

in caso di errata trasmissione della CU:

non si applica la sanzione se l'invio corretto è effettuato entro 5 giorni dal termine;

si applica la sanzione di € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000,00 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono al loro interno la facoltà, concessa ai sostituti d'imposta, di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilato da quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2019 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2018.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Lerro - Bondavalli